

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 6/2024/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Antonio ATTANASIO Presidente

Dott.ssa Laura ALESIANI Primo Referendario

Dott. Diego Maria POGGI Primo Referendario

Dott. Massimo BELLIN Referendario relatore

Dott.ssa Maria DI VITA Referendario
Dott. Massimiliano CARNIA Referendario
Dott. Andrea CARAPELLUCCI Referendario
Dott.ssa Elisa MORO Referendario

nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE-ORDINANZA ISTRUTTORIA

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione n. 23/2023/SRCPIE/INPR del 20 febbraio 2023, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2023;

VISTA la relazione in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Bioglio (BI)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le richieste istruttorie trasmesse al Comune con note del 19 maggio 2023, 26 giugno 2023 e 31 agosto 2023 relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2021, cui il Comune ha dato riscontro con note acquisite, rispettivamente, il 20 giugno 2023, il 3 agosto 2023 e l'8 settembre 2023;

VISTA la deliberazione n. 83/2023/SRCPIE/PRSP di questa Sezione regionale di controllo; VISTA la nota dell'Ente n. 5074 del 22 dicembre 2023, acquisita il medesimo giorno a prot. n. 16780, con la quale è stata trasmessa la delibera del Consiglio Comunale di Bioglio n. 33 del 20 dicembre 2023 di approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli artt.243-bis ss. TUEL;

VISTA l'ulteriore nota dell'Ente n. 98 del 10 gennaio 2024, acquisita il medesimo giorno a prot. n. 170, con la quale sono state trasmesse le delibere del Consiglio Comunale di Bioglio nn. 31 e 32, entrambe del 20 dicembre 2023, recanti, rispettivamente, la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 a seguito della deliberazione n. 83/2023/SRCPIE/PRSP di questa Sezione regionale di controllo e l'adozione di misure ex art. 148-bis TUEL in conseguenza della citata deliberazione della Corte dei conti;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 8 del 31 gennaio 2024, con la quale il Presidente ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Massimo BELLIN;

PREMESSO

L'art. 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della

Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1 lett. e), Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze nn. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, Legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), Decreto-Legge

n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

A norma dell'art. 148-bis TUEL, nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto l'obbligo, per gli enti, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Allo scadere del termine suddetto, la magistratura contabile svolge un secondo accertamento, concernente: a) l'esistenza di misure correttive e b) la loro idoneità ad assorbire lo squilibrio rilevato. L'effetto legale di tale accertamento può essere la preclusione dei programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL.

Pertanto, il controllo svolto in virtù di tale ultima norma ha finalità "preventiva" - nel senso che introduce una cautela rispetto ad eventuali aggravi dello squilibrio - nonché "conformativa" (e non sanzionatoria), in quanto elimina la possibilità giuridica di nuova spesa senza copertura, lasciando intatta la facoltà dell'ente di adottare un nuovo bilancio rispettoso della legge, secondo l'interpretazione e gli accertamenti compiuti dalla stessa magistratura di controllo.

Peraltro, tale misura cautelare non determina una limitazione della capacità giuridica e dell'autonomia territoriale, ma garantisce l'effettività della legalità di bilancio ed il rispetto delle fonti normative - statali, regionali e locali - che concorrono a determinarne i contenuti secondo quanto stabilito dall'art. 117 Cost.. Del resto, come sottolineato dalla Corte costituzionale, «[d]ette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva [...], [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)» (C.cost. n. 40/2014).

RILEVATO IN FATTO

Il 3 novembre 2023 questa Sezione ha pronunciato la deliberazione n. 83, con cui ha accertato, nei confronti del comune di Bioglio:

- 1. una ridotta capacità di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento ai residui;
- 2. l'improprio utilizzo dei titoli di bilancio afferenti alle entrate e spese relative ai servizi conto terzi e alle partite di giro, in violazione del disposto dell'art. 168 TUEL e del principio contabile 7 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che ha comportato squilibri di gestione e di amministrazione;
- 3. per l'esercizio 2021 un risultato di competenza di euro 15,96, un disequilibrio di bilancio di euro -3.257,86 ed un disequilibrio complessivo di euro -377.147,32;
- 4. l'errata determinazione del FCDE stanziato nel bilancio preventivo 2021-2023, il cui importo è risultato sottostimato;
- 5. l'errata determinazione della parte accantonata al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, come in parte motiva, con conseguente inattendibilità della parte disponibile, già negativa per euro 338.204,69;
- 6. per l'esercizio 2021 il superamento dei valori soglia relativi ai parametri di deficitarietà di cui all'art. 242 TUEL, come in parte motiva;
- 7. per l'esercizio 2021 il superamento dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013.

Inoltre, il Collegio ha rilevato:

- 1. il mancato ripristino nel 2022 dei corretti flussi di cassa ed un reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, non restituita al 31 dicembre 2022;
- 2. per l'esercizio 2022 un peggioramento degli equilibri di bilancio, i cui valori, opportunamente rettificati, registrano un risultato di competenza negativo di euro -159.602,85, un disequilibrio di bilancio di euro -338.394,70 ed un disequilibrio complessivo di euro -139.873,23;
- 3. la sovrastima del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, a seguito della conservazione di residui attivi non esigibili, e l'errata determinazione della parte accantonata e vincolata al risultato di amministrazione, come in parte motiva, con conseguente presenza di un sostanziale disavanzo di amministrazione;
- 4. l'inadeguatezza delle misure programmate con delibera consiliare n. 20/2022 per il recupero del disavanzo accertato al 31 dicembre 2021 ed il conseguente mancato recupero della quota di disavanzo applicata al bilancio 2022;

- 5. per l'esercizio 2022, il superamento dei valori soglia relativi ai parametri di deficitarietà di cui all'art. 242 TUEL;
- 6. per l'esercizio 2022, il superamento dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013.

Quindi, è stato disposto che l'Ente:

1. provvedesse a rideterminare, con delibera consiliare, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, procedendo successivamente a reinserire nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i prospetti oggetto di correzione; 2. adottasse, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, i provvedimenti idonei ai sensi dell'art. 148-bis, terzo comma, TUEL a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, trasmettendoli alla Sezione Regionale di Controllo.

Infine, è stato invitato l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Con nota del 22 dicembre 2023 prot. n. 5074 il Comune ha fatto pervenire a questa Sezione la delibera C.C. n. 33 del 20 dicembre 2023, con la quale, «in considerazione delle risultanze finali del rendiconto 2022, come rideterminato con la propria deliberazione n. 31 in data 20 dicembre 2023, ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267».

A seguito di specifica richiesta, con nota del 10 gennaio 2024 prot. n. 98 l'Ente locale ha fatto pervenire a questa Sezione di controllo le delibere C.C. nn. 31 e 32, entrambe decise il 20 dicembre 2023, con le quali sono state approvate, rispettivamente, la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 e l'adozione delle misure *ex* art. 148-*bis* TUEL.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A seguito dell'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria compiuto con la deliberazione n. 83/2023, in questa sede il Collegio è chiamato a verificare se l'Amministrazione comunale interessata:

- 1. abbia ottemperato all'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio;
- 2. abbia trasmesso tali provvedimenti alla competente Sezione regionale di

controllo della Corte dei conti.

Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti oppure la verifica della Sezione regionale di controllo dia esito negativo, l'art. 148-bis, comma 3, TUEL stabilisce che resti preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Anzitutto, il Collegio dà atto che il 10 gennaio 2024 sono pervenute le delibere del Consiglio Comunale nn. 31/2023 e 32/2023, riguardanti, rispettivamente, la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 e l'adozione di misure ai sensi dell'art. 148-bis TUEL.

Entrambe le delibere consiliari sono state approvate il 20 dicembre 2023 e, pertanto, entro il termine di legge di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione di questa Sezione n. 83/2023, avvenuto il 3 novembre 2023.

Con la delibera C.C. n. 31/2023 sono stati approvati i seguenti elaborati, che annullano e sostituiscono quelli allegati al rendiconto 2022, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 4 aprile 2023:

- a) prospetto di verifica degli equilibri rendiconto 2022;
- b) prospetto di ricalcolo accantonamento a FCDE rendiconto 2022;
- c) allegato a.1 al rendiconto 2022 "Elenco analitico ricorse accantonate";
- d) allegato a.2 al rendiconto 2022 "Elenco analitico risorse vincolate";
- e) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e composizione risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022;

		4/4/2023
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		(accertamenti di impegni imputati all'esercizio)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	112.734,8
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	915.691,8
di cui per estinzione anticipata di prestiti	<u></u>	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	822.373,0
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,0
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,0
1) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	68.686,3
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,0
F2) Fondo anticipazione di liquidità	(-)	374.892,30
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		- 462.994,7
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUIL 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDII LOCALI	IBRIG	EX ARTICOLO
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	374.892,30
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
D) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in pase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	72.910,00
	(+)	0,0
		- 161.012,4
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	 - :	338.394,70	
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	 - :	198.521,47	
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	 - :	139.873,23	

b)

Rendiconto 2022 – Ricalcolo accantonamento a FCDE									
Capitolo	% Media	Compl. a	Importo	Accant.					
·	riscoss.	100	residui	FCDE					
1003/2/1 "IMU"	37,49	62,51	74.385,27	46.498,23					
1003/2/2 "IMU recupero anni precedenti"	0,00	100,00	30.608,83	30.608,83					
1011/2/1 "Addizionale IRPEF"	30,49	69,51	26.143,18	18.172,12					
1026/4/1 "TARI"	31,21	68,79	84.169,83	57.900,43					
3015/2/1 "Proventi centro estivo"	20,97	79,03	7.659,92	6.053,63					
3002/2/1 "Diritti di segreteria"	33,33	66,67	7.252,72	4.835,39					
3013/2/1 "Proventi mensa scolastica"	0,48	99,52	5.128,60	5.103,98					
3025/2/1 "Recupero evasione TARI"	1,17	98,83	57.946,71	57.268,73					
3063/2/1 "Fitti reali di fabbricati"	36,37	63,63	26.996,47	17.177,85					
3145/2/1 "Proventi concessioni cimit."	0,00	100,00	0,37	0,37					
3137/2/1 "Recupero spese risc. e	22,54	77,46							
varie"			3.499,05	2.710,36					
3138/2/1 "Rimborsi diversi"	0,66	99,34	14.717,71	14.620,57					
-	TOTALE ACC	CANTONAME	NTO FCDE	260.950,49					

c)

	Riel		gato a.1 al reno		
Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
Fondo Crediti di dubbia esigibilità	291.234,79			- 30.284,30	260.950,49
Fondo anticipazione liquidità	374.892,30				374.892,30
Fondo garanzia debiti commerciali			16.057,00		16.057,00
TOTALE					651.899,79

d)

			l rendiconto 20							
Сар.	Cap.	Risorse vinc. nel	Risorse vincolate	Entra	Impe	Fond	Canc	Canc.	Riso	Risorse
Entrata	Spesa	risultato di	applicate al	te	gni		res.at	nell'e	rse	vincolate
		amministrazion	bilancio	vincol	eserc.	plur.	tivi	s.	vinc	nel
		e al 1/1/2022	dell'esercizio	ate	2022	vinc.	vincol	2022	olat	risultato
	1		2022	accer	finanz	al	ati o	di	e	di
				tate	iati	31/12	elimi	impe	nel	amminis
				nell'e	da	/2022	nazio	gni	bila	razione a
				serciz	entra	finanz	ne	finanz	ncio	31/12/2
				io	te	iato	del	iati	al	22
				2022	vincol	da	vincol	dal	31/1	
		1			ate	entra	o su	FPV	2/20	
					accer	te	quote	dopo	22	
					tate	vincol	del	l'appr		
					nell'e	ate	risult	rendi		
					serciz	accer	ato di	conto		
					io o	tate	ammi	eserci		
					da	nell'e	nistra	zio		
					quote	serciz	zione	2021		
					vincol	io o	(+) e	non		
					ate	da	cance	reimp		
					del	quote	llazio	egnat		
					risult	vincol	ne di	ļ		
					ato di	ate	resid	nell'e		
					ammi	del	ui	serciz		
					nistra zione	risult	passi	io		
					zione	ato di	vi	2022		
				1		ammi nistra	finanz			
							da			
						zione	risors			
							e			
							vincol			
							ate (-)			
							(gesti			
				1 "			one			
							dei			
							resid			
							ui):			
Avanzo	Trattame	954,56								954,56
esercizi	nto fine	55.,00								304,50
receden	mandato									
i	mandato									
		-1-								
JIALE	isorse vincol	ate								954,56

Allegato a) Risultato di amministrazione PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2022) - Da approvarsi in rettifica di quello allegato al Rendiconto della Gestione 2022 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 in data 4/4/2023									
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA			GESTIONE						
GESTIONE 2022		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE					
Fondo cassa al 01/01/2022				84.004,69					
RISCOSSIONI	(+)	260.222,93	2.287.520,64	2.547.743,57					
PAGAMENTI	(-)	640.275,29	1.991.472,97	2.631.748,26					
Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			0,00					
PAGAMENTI per azioni esecutive non	(-)			0,00					

	Tota	le parte disponib	ile (E=A-B-C-D)	- 379.144,19	
Total	e part	e destinata agli ir	nvestimenti (D)	0,00	
Parte destinata agli investimenti			1.07	954,56	
Totale parte vincolata (C)					
Altri vincoli					
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente					
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi conta	bili			0,00	
Parte vincolata		rotale parte	accantonata (B)	651.899,79	
Totale parte accantonata (B)					
Altri accantonamenti				16.057,00	
Fondo contenzioso	_			0,00	
Fondo perdite società partecipate					
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 de rifinanziamenti	el 20	13 e successive	e modifiche e	374.892.30	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022					
Parte accantonata					
Composizione del risultato di amministrazi	one a	l 31 dicembre 20	22:		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			273.710,1	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,0	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,0	
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.010.469,25	611.828,23	1.622.297,4	
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,0	
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.627.095,08	268.912,56	1.896.007,6	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			0,0	
regolarizzate al 31 dicembre 2022		-			

Con la coeva delibera n. 32/2023 - rubricata "Deliberazione Corte dei conti Piemonte n. 83/2023/SRCPI/PRSP in data 27.10.2023. Adozione misure ex art. 243-bis C. TUEL" - il Consiglio Comunale ha deciso:

- «1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2. di approvare ed assumere quale parte integrante della presente deliberazione la relazione in data 23 novembre 2023, assunta al protocollo a numero 3873 del 29/9/23 ad oggetto "Deliberazione sezione di controllo della Corte dei Conti Piemonte N. 83/2023/SRCPIE/PRSP in data 27/10/2023. Servizi di supporto al Responsabile

Finanziario ed agli Organi dell'ente per la individuazione ed attuazione dei provvedimenti conseguenti. Situazione economica finanziaria dell'ente. Possibili interventi correttivi";

- 3. di disporre, al fine di porre rimedio alle irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti, l'attuazione delle misure illustrate nelle premesse della presente deliberazione;
- 4. di prendere atto che, in considerazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, come rideterminato con la propria deliberazione già approvata in questa medesima seduta, e sulla scorta delle analisi e considerazioni esposte nella relazione di cui al precedente punto 2, viene a prefigurarsi un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 in disavanzo cui occorre porre rimedio con le misure previste dal TUEL 267/2000;
- 5. di demandare al Responsabile Finanziario ogni adempimento conseguente ed attuativo della presente deliberazione".

Nelle premesse della suddetta delibera - cui la parte dispositiva fa riferimento – viene premesso che, «al fine di adempiere a quanto disposto dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti, si è ritenuto di avvalersi della collaborazione di operatore economico qualificato che ha prodotto la relazione in data 23 novembre 2023, assunta al protocollo a numero 3873 del 29/9/2023 con la quale si è provveduto ad effettuare analisi della situazione economica finanziaria del comune e, sulla scorta delle risultanze di detta analisi, si è stimato il presunto risultato di amministrazione al 31/12/2023 e, di concerto con il Responsabile Finanziario e gli Amministratori dell'ente, si sono individuate le misure attivabili per riequilibrare la gestione corrente e ripianare il prefigurato disavanzo d'amministrazione».

Nelle medesime premesse viene altresì «ritenuto, con riferimento alle criticità evidenziate nella deliberazione della Sezione Regionale, doversi provvedere a:

- confermare, per quanto attiene ai flussi ed al risultato di cassa, di non poter più agire sulla leva tributaria, già attestata al massimo consentito dalla legge;
- precisare, per quanto attiene all'improprio utilizzo dei titoli di bilancio afferenti alle entrate e spese relative ai servizi conto terzi ed alle partite di giro, che "tutte le voci saranno oggetto di revisione in sede di rendiconto, sia per la cancellazione che per l'eventuale reiscrizione in capitoli di bilancio specifici, ottemperando quanto previsto dal principio contabile 7 di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011";
- prendere atto di quanto esposto dalla Sezione in merito alla mancata attuazione delle misure previste per il ripiano del disavanzo d'amministrazione

al 31 dicembre 2021, convenendo con la necessità di attuare quanto prima le necessarie misure di ripristino degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento al recupero del disavanzo di amministrazione, adottando le procedure disciplinate dal TUEL che formeranno oggetto di successivo proprio provvedimento».

Nella relazione del 23 novembre 2023 predisposta dal consulente esterno e fatta propria dall'Amministrazione comunale, che l'ha fatta divenire parte integrante della delibera C.C. n. 32/2023 in esame, viene formulata la seguente proposta:

«Il ripiano del disavanzo ed il ripristino delle condizioni di equilibrio con ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale impone il perseguimento dell'obiettivo di ripiano del disavanzo da accertarsi al 31 dicembre 2023 (circa 520.000,00) per quote annuali, anche variabili, ricomprese nel periodo di durata del piano (da un minimo di 4 ad un massimo di 15 anni).

L'Amministrazione Comunale, con l'ausilio del Responsabile Finanziario ha già individuato una serie di misure, sia sul versante dell'entrata e sia su quello della spesa, che, se attuate anche solo in parte, potranno consentire il riequilibrio della gestione ed il ripiano della massa passiva sicuramente entro i termini previsti dall'art. 243-bis del TUEL 267/2000.

Si riportano di seguito le voci di entrata e di spesa sulle quali si ritiene di poter intervenire e conseguire i risultati ritenuti maggiormente rilevanti:

ENTRATA								
Capitolo di	Stanziamento	Misura attivabile		Importo	Decorrenza			
PEG	2023			incrementabile				
3145/2/1	15.000,00	Rinnovo	concessioni	5.000,00	2024			
		cimiteriali scad	dute.					
4135/2/1	5.000,00	Destinazione	proventi	2.500,00	2024			
		concessioni	edilizie					
		destinabili a f	inanziamento					
		manutenzione	ordinaria					

3044/2/1	8.000,00	Maggiori proventi da BIM	10.000,00	2024					
TOTALE			17.500,00						
	SPESA								
Capitolo di PEG	Stanziamento 2023	Misura attivabile	Importo riducibile	Decorrenza					
230/5/2	43.198,25	Scadenza convenzioni passive	43.000,00	2024					
1880/2/1	27.000,00	Parziale sostituzione di dipendente che cesserà dal servizio.	10.000,00	2026					
130/2/7	20.500,00	Scadenza contratto di leasing	5.000,00	2026					
140/6/3	30.368,00	Risparmio su spesa utenze scuola per interventi efficientamento energetico	12.500,00	2024					
TOTALE			70.500,00	·					

Saldo positivo gestione corrente totale € 73.000,00/anno dal 2024 ed $\in 88.000,00/anno$ dal 2026.

Anche solo l'attivazione di queste misure, che rappresentano circa il 50% di quelle attivabili, potrebbe sicuramente consentire di riequilibrare la gestione corrente e disporre di avanzo economico da destinare al ripiano del disavanzo d'amministrazione entro i termini previsti dal comma 5-bis dell'art. 243-bis del TUEL 267/2000».

Da quanto sopra esposto, emerge che, in esito alla deliberazione di questa Sezione n. 83/2023, l'Amministrazione locale ha rideterminato il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ed ha adottato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, individuando azioni correttive che potranno decorrere dal 2024 oppure, in taluni casi, dal 2026.

Al proposito, con la sentenza del 31 luglio 2020 n. 18 le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte dei conti hanno autorevolmente statuito che non può escludersi a priori che l'adozione di un piano di riequilibrio costituisca un'idonea misura correttiva ai sensi dell'art. 148-bis TUEL; ma perché ciò avvenga, devono sussistere chiari e precisi presupposti.

Per essere effettivamente tali, le misure correttive devono essere concrete ed immediate, incidendo subito sul ciclo di bilancio e, quindi, sul sistema delle autorizzazioni

di spesa in esso contenute, perché altrimenti si avrebbe un aggravamento dello squilibrio con evidente violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e con evidenti effetti elusivi della pronuncia della Sezione di controllo.

I requisiti dell'immediatezza e della concretezza, indispensabili sempre, divengono di fondamentale rilevanza quando la misura correttiva consiste in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al quale si fa ricorso nelle ipotesi di maggior gravità dello squilibrio.

In quest'ottica, la mera manifestazione della volontà di formulare un piano di riequilibrio pluriennale non può ritenersi di per sé strumento correttivo sufficiente a porre rimedio - sia pure graduale - al disequilibrio, perché priva delle misure correttive concrete che, invece, devono essere indicate nel piano, come si desume dall'art 243-bis Tuel, a mente del quale il piano deve contenere tra le altre cose "le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria" (comma 5) e "l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio" (comma 6).

Si aggiunga che, ove si considerasse strumento correttivo una semplice manifestazione di volontà senza l'adozione di alcun reale intervento correttivo, non si impedirebbe il peggioramento della situazione finanziaria - la quale, proprio perché strutturale, deriva dalla gestione ordinaria - e si consentirebbe di rinviare nel tempo la soluzione dei problemi finanziari più gravi, che possono portare al dissesto.

Pertanto, in questo senso è corretto affermare che la decisione di ricorrere al piano di riequilibrio non è una reale misura correttiva, in quanto essa non è *ex se* sufficiente ad evitare un ulteriore deterioramento degli equilibri di bilancio.

In altre parole, con la delibera di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ci si trova in una fase nella quale non sono definite le azioni volte a risolvere lo squilibrio, né sono individuati concreti interventi correttivi, ma si avvia un procedimento con tempistiche di predisposizione, adozione, valutazione ed approvazione cadenzate dalla legge (e nella prassi ben più lunghe) con un conseguente ed inevitabile slittamento in avanti dell'applicazione concreta delle necessarie misure correttive

È solo con la deliberazione del Consiglio comunale di adozione del Piano *ex* art. 243-*bis*, comma 5, TUEL che le misure correttive vengono concretamente individuate.

L'aggancio delle misure correttive alla delibera di adozione del Piano di riequilibrio si raccorda anche con la diversità dei termini previsti dai due procedimenti (di 60 giorni dalla comunicazione della delibera della Sezione di controllo l'adozione delle misure correttive, 90 giorni per l'adozione del piano, decorrenti dalla delibera comunale di ricorso

al piano); tale diversa durata e decorrenza comporta che nel lasso di tempo intercorrente tra i due termini la situazione finanziaria critica dell'ente locale, accertata dalla Sezione di controllo e condivisa dallo stesso Ente, possa deteriorarsi ulteriormente, attesa la continuità della gestione ed il carattere autorizzatorio del bilancio in corso.

Peraltro, il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale come strumento per correggere in modo definitivo i problemi finanziari accertati dalla Sezione di controllo non esclude, ma, al contrario, rende improcrastinabile l'adozione delle necessarie ed immediate misure correttive per limitare il deterioramento delle finanze comunali ed evitare il peggioramento dei saldi, oltre quello già accertato dalla Sezione.

Di conseguenza, le misure correttive devono essere immediatamente applicate al bilancio dell'esercizio in corso: questo requisito deve essere posseduto anche dal piano finanziario di recupero pluriennale, il quale in tanto può essere considerato misura correttiva in quanto applica le misure individuate *illico et immediate*, anche nelle more del procedimento per la sua approvazione (istruttoria da parte della Commissione ministeriale ed esame della competente Sezione regionale di controllo).

Il Giudice contabile d'appello ha aggiunto che il piano di riequilibrio può contenere le misure correttive richieste da una delibera ex art. 148-bis TUEL - specialmente quando ci si trovi di fronte a squilibri di tipo strutturale - e che la verifica della loro concretezza ed effettività, derivante dall'essere immediatamente incidenti sul ciclo di bilancio in corso e sul relativo sistema delle autorizzazioni di spesa, deve essere compiuta dalla Sezione regionale di controllo, al momento della ricezione del piano ex art. 243-quater, comma 1, TUEL, al solo limitato fine di concludere la procedura prevista dall'art. 148-bis TUEL.

Nel caso di specie, all'epoca della trasmissione della delibera di decisione di ricorrere al piano di riequilibrio il Comune non aveva ancora compiuto alcun concreto intervento correttivo, se non la modifica dei saldi del rendiconto 2022 (così come disposto, peraltro, dalla più volte richiamata deliberazione di questa Sezione n. 83/2023).

In effetti, nella relazione del 23 novembre 2023, resa dal consulente dell'Amministrazione comunale e da quest'ultima fatta propria con la delibera consiliare n. 32/2023, vengono indicate alcune misure correttive - consistenti in ipotizzate maggiori entrate e minori uscite – che, tuttavia, non paiono ancora poste in essere.

Né viene detto alcunché in ordine al necessario miglioramento dell'attività di riscossione; si consideri, al riguardo, che nella deliberazione n. 83/2023 questa Sezione aveva ammonito sul fatto «che la crisi di liquidità possa essere risolta soltanto mediante interventi più incisivi e tempestivi, diretti al recupero dei crediti tributari ed extratributari, nonché con azioni di riduzione della spesa».

Si aggiunga che nel frattempo si è concluso l'esercizio finanziario 2023 e, pertanto, si rende necessario procedere all'attualizzazione della situazione economico-finanziaria dell'Ente, considerato che nella relazione datata 23 novembre 2023 ed allegata alla delibera C.C. n. 32/2023 si afferma che «[c]on ogni probabilità il risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2023, per effetto della già prevista, e sommariamente quantificata nei suoi effetti, eliminazione dei residui attivi relativi alle partite di giro e servizi per conto terzi esporrà un disavanzo stimabile, almeno al momento, in circa 520.000,00».

La suddetta attualizzazione viene ritenuta necessaria dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione, la quale ha ricordato che, «essendo il bilancio un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione, nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali, [...] non si deve tener conto in maniera statica del mero ripristino della legalità, ma occorre valutare anche i fatti di gestione sopravvenuti e lo ius superveniens, atteso il carattere dinamico della gestione. Pertanto, quando si richiede l'adozione di provvedimenti correttivi in base all'art. 148-bis Tuel, le valutazioni delle Sezioni regionali debbono essere fatte con riferimento all'attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale. Solo dopo aver valutato, sulla base della reale situazione finanziaria dell'ente, che le criticità riscontrate sono ancora attuali e devono essere rimosse, ha senso la richiesta di provvedimenti volti a ripristinare gli equilibri di bilancio ed eventualmente disporre il blocco della spesa in caso di loro omessa adozione o di valutazione negativa» (SS.RR. spec. comp., nn. 18/2020 e 4/2020).

Per tale ragione, nell'accertare il tempestivo riscontro dell'Ente rispetto alle richieste formulate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, la Sezione ritiene di potersi pronunciare sull'adeguatezza delle misure correttive adottate solo a seguito della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale formalmente approvato dall'Ente, che tenga conto del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, TUEL – che, peraltro, appare in ulteriore peggioramento, essendo il disavanzo stimato in circa euro 520.000,00, secondo la relazione datata 23 novembre 2023 ed allegata alla delibera C.C. n. 32/2023 - e dal quale emergano le effettive, attuali e concrete manovre correttive, volte al ripristino degli equilibri di bilancio, nonché della trasmissione, altresì, dell'eventuale variazione di bilancio 2024-2026 (in questo senso, cfr. Sez. Lazio, n. 40/2022).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

il tempestivo riscontro dell'Ente rispetto alle richieste formulate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, di cui alla deliberazione n. 83/2023/PRSP;

ORDINA

al Comune di Bioglio di trasmettere, nei termini di legge, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che verrà adottato tenendo conto del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, TUEL, e l'eventuale variazione di bilancio 2024-2026;

INVITA

l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità;

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bioglio;
- a cura del comune di Bioglio, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024.

Il Relatore Il Presidente

Dott. Massimo Bellin Dott. Antonio Attanasio

Depositato in Segreteria il **2 febbraio 2024**Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese